



COMUNE DI GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 18	Oggetto: Imposta Unica Comunale - IUC- Approvazione Aliquote. TASI 2014.
Data 16/09/2014	

L'anno Duemilaquattordici il giorno sedici (16) del mese di settembre alle ore 18,40 nella sala adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta **STRAORDINARIA di I Convocazione**.

Presiede i lavori: il Presidente del Consiglio Sig. **Mastroianni Natale**

Risultano, altresì, presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica Elettiva	Presenti
1	RASO Pietro	Sindaco	SI
2	ARGENTO Francesco	Consigliere	SI
3	FALVO Bruno	Consigliere	SI
4	CHIRILLO Concetta	Consigliere	SI
5	ROSATO Massimo	Consigliere	NO
6	MASTROIANNI Natale	Consigliere	SI
7	CATERINA Antonio	Consigliere	SI
8	ROPPA Alberto	Consigliere	SI
9	CARIGLINO Antonello	Consigliere	NO
10	CATERINA Terenzio	Consigliere	NO
11	VILLELLA Giovanni	Consigliere	SI
12	FALVO Peppino	Consigliere	SI
13	MASTROIANNI IANNI Giovanni	Consigliere	SI
14	PANZITTA Gennaro	Consigliere	NO
15	ARGENTO Michelino	Consigliere	NO
16	MAIDA Francesco Saverio	Consigliere	SI
17	FALVO Salvatore	Consigliere	SI

Consiglieri Assegnati: n. 17

Consiglieri In Carica: n. 17

Consiglieri Presenti: n. 12

Consiglieri Assenti : n. 05

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: **Dott.ssa Mariagrazia Crapella**, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Sindaco ed i Consiglieri a discutere in seduta **STRAORDINARIA di I Convocazione** sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può

eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
 - la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

Richiamato infine l'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento IUC per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 29/05/2014, *esecutiva ai sensi di legge*;

Vista la propria deliberazione n. 17 in data 16/09/2014, *immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria¹:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Terreni	8,00 per mille
Categoria D con esclusione del D10	8,1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	8,5 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ . 200,00

Ritenuto che sia opportuno in base alle esigenze finanziarie dell'ente e nell'ottica di n apolitica tributaria caratterizzata da profili di semplificazione e di equità fiscale per l'anno 2014: di non avvalersi della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 1 lettera a) del decreto legge n. 16/2014 e pertanto non aumentare l'aliquota TASI oltre il tetto massimo del 2,5 per mille;

di applicare l'aliquota TASI a tutte le fattispecie imponibili nella misura del 1 per mille;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Max 1 per mille
Altri immobili	1 per mille

Ritenuto inoltre, opportuno non esercitare la facoltà concessa all'ente di fissare riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale;

Stimato in € . 358.906,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 8 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o pubblica sicurezza e vigilanza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o servizi socio assistenziali;
- o protezione civile;
- o attività culturali e manifestazioni;
- o servizi cimiteriali

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 8), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio illuminazione pubblica	€ 135.000,00
2	Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 223.111,00
3	Servizio manutenzione strade	€ 23.000,00
4	Servizio soci assistenziali	€ 10.000,00
5	Servizio protezione civile	€ 500,00
6	Attività culturali e manifestazioni	€ 43.000,00
7	Servizi cimiteriali	€ 1.000,00
8	Servizi manutenzione verde	€ 20.000,00
TOTALE		€ 445,611,00

a fronte di un gettito di €. 358.906,00 (copertura 80,54%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di*

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00 dal Responsabile del servizio interessato;

Con voti n. 03 contrari (Chirillo C., Mastroianni Ianni G., Maida F.S.) e n. 09 favorevoli,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	1 per mille

Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

Di stimare in €. 358.906,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

Di stabilire in €. 455.611,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n.8) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio illuminazione pubblica	€ 135.000,00
2	Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 223.111,00
3	Servizio manutenzione strade	€ 23.000,00
4	Servizio soci assistenziali	€ 10.000,00
5	Servizio protezione civile	€ 500,00
6	Attività culturali e manifestazioni	€ 43.000,00
7	Servizi cimiteriali	€ 1.000,00
8	Servizi manutenzione verde	€ 20.000,00
TOTALE		€ 445,611,00

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

Di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lg.vo n.267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale

Letto, confermato e sottoscritto

Seguono le firme per come all'originale

Il Presidente
F.to SIG. MASTROIANNI NATALE



Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 AREA TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica	D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 –art. 49 AREA ECONOMICA-FINANZIARIA Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile F.to Il Responsabile dell'Area finanziaria
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Gizzeria li 01. OTT. 2014



Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 01. OTT. 2014..... in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA

E' copia conforme all'originale

Gizzeria li 01. OTT. 2014



Il Segretario Comunale
D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA